

# CONSORZIO COSTRUZIONE E GESTIONE CANILE

CO.GE.CA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	N. 01	22/01/2024
--	-------	------------

**OGGETTO FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862, LEGGE N. 145/2018).PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2023.**

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno ventidue del mese di **Gennaio** alle ore 18,30 in videoconferenza su WhatsApp.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Consortile vennero per oggi convocati i seguenti Signori, componenti del Consiglio di Amministrazione:

ND			presente	assente
01	<b>VACCANEO MAURO</b>	Presidente	SI	
02	<b>GHIONE BRUNA</b>	- Membro		SI
03	<b>BILLELLA MARIKA SABRINA</b>	- Membro		SI
04	<b>BUSSI ARMANDA LORENA</b>	- Membro	SI	
05	<b>RATTAZZO GIUSEPPE</b>	- Membro	SI	
06	<b>PRACCA ELEONORA</b>	- Membro	SI	
07	<b>CORBANESE VALLI'</b>	- Membro	SI	
<b>T O T A L E</b>				

Assiste all'adunanza il Dott. Fragalà Domenico – Segretario consortile temporaneo ai sensi dell'art.25 – comma 3 dello Statuto consortile, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VACCANEO MAURO , nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- con la direttiva 2000/35/UE, successivamente sostituita dalla direttiva 2011/7/UE, l'Unione Europea ha inteso adottare una disciplina volta a contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali;
- tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che i pagamenti relativi a transazioni commerciali siano effettuati entro il termine di 30 gg, salvo casi particolari che consentono di elevare tale termine a 60gg;
- le pubbliche amministrazioni italiane hanno registrato e registrano tutt'ora ritardi nei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, ritardi che hanno comportato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che si è conclusa con la condanna del nostro Paese avvenuta con la sentenza della Corte di giustizia europea in data 28 gennaio 2020;
- per contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, il legislatore ha introdotto numerose misure volte, da un lato, a garantire un efficace monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, ad assicurare liquidità agli enti mediante specifiche anticipazioni nonché a sensibilizzare gli enti stessi al rispetto dei tempi di pagamento;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, che prevede espressamente che: Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari: 1) al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, nel caso in cui l'ente non riduca lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente, oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente. L'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock del debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno; 2) in misura variabile dall'1% al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, nel caso in cui l'ente presenti un indicatore medio di ritardo dei pagamenti positivo ed in particolare: — 1% in caso di ritardo da 1 a 10 gg — 2% in caso di ritardo da 11 a 30 gg — 3% in caso di ritardo da 31 a 60 gg — 5% in caso di ritardo superiore a 60 gg 3) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non adempia agli obblighi di trasparenza e di comunicazione in materia di pagamenti;

RICORDATO altresì che il comma 859 dell'art.1 della L. 145/2018 prescrive che: "A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano

la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

RICORDATO inoltre che, come prevede il comma 868 della summenzionata norma, a “decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture”;

DATO ATTO che il comma 861 dell'art.1 della L. 145/2015 dispone che: “Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

DATO ATTO che: - nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione; - il fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art.1, c.863);

APPURATO che, relativamente all'esercizio 2023, l'ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC),

Stock del debito al 31/12/2022	0,00
Obiettivo di riduzione del debito (-10%) se debito è superiore al 5% fatture ricevute	Parametro rispettato 2023
Fatture ricevute nel 2023	136.000,00
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2023	6.800,00
Stock del debito al 31.12.2023	0,00
Indicatore annuale di ritardo dei pagamenti 2023	-42

DATO ATTO che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO che, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2023 questo ente NON è obbligato ad accantonare al Fondo di garanzia dei debiti commerciali nel bilancio 2024, avendo rispettato i tre parametri di legge ossia: 1- Riduzione stock di debito commerciale (c.859 lett a) 2- Indicatore di ritardo nei pagamenti (c.859 lett b) 3-rispetto degli adempimenti (c. 868)

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

Preso atto dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Direttore del COGE.CA;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

DI PRENDERE ATTO, per i motivi in premessa citati che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della legge 145/2018, il Consorzio CO.GE.CA presenta i seguenti indicatori:

<b>Art 1 comma 859 lett.a legge 145/2018</b>	
A) Totale fatture ricevute nel 2023 (MLD)	136.000,00
B) Franchigia 5% del Totale di "A"	6.800,00
C) Stock debito residuo al 31/12/2023	0
Parametro positivo per l'Ente in quanto C minore di B	OK
<b>Art 1 comma 859 lett b) Legge 145/2018 e s.m.i.</b>	
Indicatore annuale di ritardo dei pagamenti 2023	-42
Pagamento positivo per l'ente in quanto il tempo medio ponderato di ritardo presenta un valore con segno meno	
<b>Art 1 comma 868 Legge 145/2018 e s.m.i</b>	
Mancata pubblicazione nel sito Web dell'Ente dell'ammontare complessivo del debito commerciale residuo al 31.12.2023	Pubblicato in Amministrazione trasparente sezione: Pagamento - OK
Mancata trasmissione alla PCC dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali scaduti e non pagati al termine dell'esercizio finanziario 2023	Comunicato -OK
Mancata trasmissione alla PCC delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	Comunicato -OK

DI PRENDERE ALTRESÌ ATTO che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

DI ACCERTARE che, sulla base degli indicatori riportati al punto 1), questo ente nel bilancio di previsione finanziario triennio 2024/2026 annualità 2024 NON è obbligato ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Successivamente

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista l'urgenza per rispettare i termini di pubblicazione sul sito "amministrazione trasparente";  
Proceduto a votazione con il seguente esito

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

- Pareri espressi sulla proposta di deliberazione dell'assemblea consortile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 della legge 08/06/1990, n. 142.

PARERE TECNICO / FINANZIARIO : **f a v o r e v o l e**

Addì : 22.01.2024

**IL DIRETTORE CO.GE.CA**

---

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE CO.GE.CA**

**IL SEGRETARIO CO.GE.CA**

---

---